



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE IV
UFFICIO I

Roma, 30.4.09

P. 35256

Agli Istituti autorizzati all'esercizio
dell'attività bancaria

Agli intermediari finanziari ex
articoli 106 e 107 testo unico
bancario

Oggetto: 3^a circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa.

Premessa

Il direttore dell'Agenzia delle entrate, dando esecuzione a quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del decreto legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009 (di seguito "decreto legge"), ha adottato il provvedimento in data 4 marzo 2009 con il quale ha stabilito le modalità per la comunicazione alle banche ed agli intermediari finanziari degli elenchi dei contribuenti per i quali sussistono le condizioni per accedere alle agevolazioni. Il direttore dell'Agenzia precisa che i soggetti aventi diritto alle agevolazioni, ma non inclusi nell'elenco, possono chiedere l'applicazione dei benefici di legge mediante autocertificazione.

Facendo seguito alle circolari del 28 dicembre 2008 e del 13 febbraio 2009 si dettano ulteriori istruzioni sull'applicazione della normativa in oggetto alle fattispecie sotto elencate.

Istruzioni applicative

1. Le banche e gli intermediari finanziari concedono i benefici sulla base dei elenchi comunicati dall'Agenzia, senza necessità di apposita domanda da parte degli interessati.
2. I soggetti interessati per i quali ricorrano i requisiti di cui all'art. 2 del decreto legge, e che non siano inclusi nell'elenco dell'Agenzia delle entrate, possono presentare, entro il 31 gennaio 2010, apposita istanza alla banca o all'intermediario finanziario, allegando idonea autocertificazione. Analoga istanza potrà essere presentata da coloro che intendano chiedere l'agevolazione per un immobile diverso da quello incluso nell'elenco dell'Agenzia delle entrate: in tal caso l'istanza dovrà essere preceduta da

un'apposita variazione all'elenco da parte dell'Agenzia, su richiesta dell'interessato.

3. Per i mutuatari titolari di un conto corrente presso una banca diversa dalla mutuante, il contributo previsto dal decreto legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata; ove ciò non sia possibile, il contributo deve essere riconosciuto applicando un rendimento annuo pari all'1,38% - corrispondente alla media dei tassi sui depositi in conto corrente delle famiglie italiane rilevata dalla Banca d'Italia nei mesi da ottobre a dicembre 2008 - per il periodo intercorrente tra la scadenza della rata e l'effettivo accredito.
4. Qualora il mutuo risulti intestato a due o più mutuatari, di cui solo alcuni soddisfino i requisiti di legge, il contributo è riconosciuto sulla quota della rata corrispondente alla quota degli intestatari in possesso dei requisiti sul totale degli intestatari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO



AR

A